

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELINI Cesare

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1958

Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo  
delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge del 14 novembre 1941, n. 1324, fu istituita una speciale indennità mineraria per il personale tecnico del Corpo delle miniere che per ragioni di servizio sia soggetto a rischio e gravi disagi per visite in miniera, ispezioni e per lavori di campagna in località impervie e pericolose. Con il presente disegno di legge si intende rivalutare tale indennità che dalla sua istituzione non ha subito alcun adeguamento.

Prima di entrare in merito alla questione si reputa opportuno ricordare le funzioni, l'attività e l'organizzazione del Corpo delle miniere.

Già prima della costituzione del Regno d'Italia i singoli Stati disponevano di organismi che sovrintendevano alle lavorazioni minerarie. Ad unificazione avvenuta, con regio decreto 30 dicembre 1871 fu definitivamente istituito il Corpo delle miniere quale organo statale preposto al controllo dell'attività mineraria. Con la legge 24 luglio 1927, n. 1443, veniva stabilito il principio secondo cui tutti i giacimenti di sostanze minerali di prima categoria costituiscono patri-

monio indisponibile dello Stato, alla cui salvaguardia e tutela la pubblica Amministrazione doveva provvedere attraverso suoi organi tecnici specializzati. I compiti d'istituto del Corpo delle miniere venivano delineati in confini e con responsabilità assai più vaste che nel passato.

Vari decreti successivi a quello del 1871 modificarono e perfezionarono l'organizzazione e l'attività di questo Corpo tecnico che assunse l'attuale fisionomia giuridica e funzionale con il regio decreto-legge 25 maggio 1936.

I compiti principali del Corpo delle miniere si possono quindi riassumere nei seguenti punti:

1. — Vigilanza, attraverso ispezioni frequenti a ciascuna lavorazione mineraria, della condotta dei lavori in sotterraneo e a cielo aperto al fine di accertare che l'attività di estrazione e di ricerca delle sostanze minerali avvenga secondo criteri tecnici razionali, tali da garantire la preminenza dell'interesse pubblico, che si identifica con la conservazione e l'oculato sfrut-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tamento dei giacimenti minerari, sull'interesse particolare delle aziende che hanno in cessione le miniere.

2. — Applicazione della legge mineraria e delle varie leggi e regolamenti concernenti la Polizia delle cave e delle miniere e la sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive. A tale riguardo è necessaria una precisazione. In questi ultimi 50 anni l'attività mineraria sotto l'impulso di una sempre più spinta meccanizzazione e del rapido diffondersi ed evolversi delle attrezzature tecniche e dei processi tecnologici, ha abbandonato nella maggior parte dei casi la sua impostazione quasi artigianale ed improvvisata per assumere nella organizzazione tecnica ed amministrativa del lavoro i caratteri di una industria moderna ed efficiente.

Quale riflesso di questo processo evolutivo, che negli anni seguenti all'ultimo dopoguerra ha avuto la sua maggiore accentuazione, è derivato il moltiplicarsi dei problemi di indole tecnica e sociale e il sorgere sempre di nuovi ai quali il Corpo delle miniere è chiamato a dedicare la sua costante attenzione.

La meccanizzazione del lavoro, l'introduzione di nuove macchine ed attrezzature e di moderni impianti sia in sotterraneo che all'esterno sono tutti elementi che se da una parte hanno migliorato e talora perfezionato il ciclo produttivo di molte nostre miniere, contribuendo a portare alcuni settori dell'industria estrattiva italiana al livello delle industrie similari di Paesi più progrediti del nostro, d'altra parte hanno denunciato la deficienza di una legislazione antinfortunistica concepita e promulgata tra la fine del secolo scorso e gli inizi dell'attuale. Deficienze alle quali devono sopperire gli Uffici minerari attraverso una vera e propria attività normativa che disciplini, con il suggerimento e la prescrizione di adatte misure cautelative il lavoro di miniera, tutelando l'incolumità e la salute di parecchie migliaia di operai in tutte quelle circostanze che non trovano riferimento nella limi-

tata casistica di una legislazione antiquata e in gran parte largamente superata.

L'espletamento di un tale compito delicato richiede nei funzionari del Corpo delle miniere un'accurata e specializzata preparazione tecnica — alla quale lo Stato provvede facendo obbligatoriamente frequentare ai dipendenti laureati del Corpo un corso accademico biennale di perfezionamento — e una perfetta conoscenza del lavoro di miniera fin nei suoi più minuti e marginali aspetti. Questo indispensabile corredo di nozioni pratiche e di diretta esperienza si acquisisce solo con le continue e frequenti visite alle lavorazioni minerarie svolgendo cioè una attività che per responsabilità, disagi e pericoli non è di tanto dissimile da quella che compiono, con ben altri emolumenti e provvidenze, i tecnici delle aziende minerarie.

Riprendendo in esame sommario le attribuzioni del Corpo delle miniere è da notare che esse contemplano oltre ai punti previsti ancora i seguenti non meno importanti:

3. — Rilevamento e pubblicazione della carta geologica d'Italia corredata dai relativi studi illustrativi. Per dare un'idea dell'importanza e della necessità di una carta geologica aggiornata e completa basta dire soltanto che essa rappresenta per tutti i lavori minerari di ricerca e di coltivazione, per la costruzione di gallerie, ponti, dighe e per l'esecuzione di opere idrauliche e di bonifica, ciò che le carte topografiche costituiscono per la conoscenza della morfologia esterna di una regione.

4. — Consulenza tecnica geo-mineraria alle pubbliche Amministrazioni.

Pareri preventivi e nulla osta del Corpo delle miniere sono obbligatoriamente previsti in molteplici casi che vanno, tanto per esemplificare, dalla concessione di licenze per lo sparo di mine in lavori di cava alla autorizzazione a scavare pozzi irrigui o ad installare linee elettriche.

5. — Raccolta e predisposizione degli elementi tecnici e statistici sull'industria mineraria.

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. — Assegnazione di permessi di ricerca e di concessioni minerarie per le sostanze minerali di interesse locale (ad esempio caolino, argille refrattarie, bentonite, grafite, bauxite, acque minerali e termali, eccetera) a chi ne faccia richiesta dimostrando di possedere requisiti economici e tecnici previsti dalla legge.

Il Corpo delle miniere, inquadrato alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio, è costituito al centro da una Direzione generale, dall'Ufficio geologico, dal Servizio chimico e dall'Ufficio idrocarburi; alla periferia da 14 Distretti minerari e da 3 Sezioni idrocarburi. Il Corpo dispone di un organico di 336 funzionari tecnici, ai quali è affidato il compito di ispezionare e controllare 1.918 miniere e ricerche attive e 7.806 cave che occupano complessivamente circa 125.000 operai (dati pubblicati nella relazione sul Servizio minerario del 1954).

La citata legge 14 novembre 1941, n. 1324, in considerazione delle particolari prestazioni che non si riscontrano in altri settori tecnici dell'Amministrazione dello Stato, istituì un compenso speciale giornaliero che prevede la corresponsione di lire 50, 40, 30 e 20 per ogni sopraluogo, a seconda del grado del funzionario.

Tale particolare compenso non ha subito negli anni del dopoguerra alcuna rivalutazione ed ancora oggi esso viene corrisposto nella misura originaria divenuta, oggi, più che esigua, irrisoria. Basti pensare che la somma percepita a tale titolo dai tecnici del Corpo delle miniere non supera in media le 2.000 lire annue *pro capite* e molto spesso essa è inferiore a questo limite in maniera rilevante.

È chiaro che privo di alcun valore economico, il compenso speciale è venuto meno alla funzione per la quale era stato istituito: di tangibile riconoscimento e di equo indennizzo dei disagi e dei rischi connessi al lavoro fuori sede svolto dai funzionari del Corpo delle miniere.

La richiesta di un adeguamento del compenso speciale al nuovo valore della moneta

all'attuale costo della vita appare legittimata dal fatto che analoghe indennità godute dal personale civile o militare di altre branche dell'Amministrazione dello Stato sono state da tempo rivalutate e dalla considerazione che i tecnici dipendenti dalle società private, i quali svolgono mansioni assai simili a quelle dei funzionari del Corpo delle miniere, hanno avuta aumentata la indennità di sotterraneo di 60-70 volte il valore anteguerra e godono, contemporaneamente, di altre agevolazioni, quali assicurazione contro gli infortuni, alloggio gratuito o semigratuito, equipaggiamento individuale gratuito, eccetera.

È da osservare inoltre che i dipendenti del Corpo delle miniere non godono di particolari provvidenze assicurative che invece sarebbero indispensabili considerato che nel lavoro in sotterraneo o in località disagiate è sempre presente il pericolo di infortuni e quello non meno grave di contrarre malattie professionali causate dalle particolari condizioni ambientali ed igieniche delle miniere.

Così come è da rilevare che gli stessi dipendenti devono dai loro non pingui emolumenti sottrarre parecchie migliaia di lire all'anno per rinnovare l'equipaggiamento da miniera (tute, scarponi, stivali, elmetti, eccetera) che come è facile capire è soggetto ad una usura assai accentuata.

Un'incontestabile conferma della validità e legittimità delle richieste in questione si trova nel disposto della legge 29 luglio 1958, n. 21, della Regione siciliana, istitutiva del Corpo regionale delle miniere. Tale legge, riconoscendo implicitamente la particolare natura dei compiti e delle funzioni cui sono chiamati i tecnici del Corpo minerario, prevede, a titolo di concreto ed efficace riconoscimento dei rischi e dei disagi cui sono sottoposti detti funzionari per le esigenze di servizio, una somma notevole di provvidenze economiche.

In particolare, con l'articolo 13 viene stabilita al personale tecnico del Corpo regionale delle miniere la corresponsione di una

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indennità mineraria nella misura fissata dalla seguente tabella:

Coefficiente	Qualifica	Indennità Mineraria
670	Ispettore generale . . .	30.000
500	Ingegnere capo . . .	26.000
402	Ingegnere superiore . . .	24.000
325	Ingegnere . . . . .	22.000
271	Ingegnere aggiunto . . .	20.000

*Ruolo del servizio geologico e geofisico*

500	Geologo e geofisico capo . . .	26.000
402	Geologo e geofisico superiore . . . . .	24.000
325	Geologo e geofisico . . . . .	22.000
271	Geologo e geofisico aggiunto . . . . .	20.000
229	Vice geologo e Vice geofisico . . . . .	18.000

*Ruolo del servizio minerario e del servizio geologico e geofisico*

500	Perito capo . . . . .	26.000
402	Perito superiore . . . . .	24.000
325	Perito principale . . . . .	22.000
271	Perito . . . . .	20.000
229	Perito aggiunto . . . . .	18.000
202	Vice perito . . . . .	15.000

Sempre col medesimo articolo è prevista una maggiorazione del 50 per cento delle indennità di missione per servizi che comportano sopralluoghi in sotterraneo od in località che presentano particolari pericolosità.

Inoltre ciascun funzionario tecnico godrà del beneficio di una polizza di assicurazione sugli infortuni a completo carico dell'Amministrazione regionale.

È evidente che nel caso in cui ai dipendenti statali del Corpo delle miniere non si accordasse un trattamento economico pari a quello dei dipendenti regionali si verrebbe a creare una situazione paradossale in base alla quale due funzionari di uguale grado e

uguale categoria che esplicano la medesima attività e dipendono da due organismi tecnici aventi identici compiti d'istituto verrebbero a fruire di una retribuzione sensibilmente diversa a seconda che ciascuno di essi compia il suo servizio da una parte o dall'altra dello stretto di Messina. Una sperequazione retributiva di tal genere e di tale entità non troverebbe alcuna giustificazione sul piano morale e, in ultima analisi, non mancherebbe di produrre sfavorevoli ripercussioni nel prestigio e nella funzionalità stessa del Corpo statale.

L'annesso disegno di legge intende modificare parzialmente la precedente norma della legge del 14 novembre 1941, n. 1324, rivalutando il compenso speciale e scindendolo in due voci, in analogia a quanto stabilito con la legge della Regione siciliana 29 luglio 1958, n. 21. La prima di tali voci prevede la corresponsione di una indennità fissa mensile, a titolo di compenso dei rischi connessi al servizio minerario, di rimborso per maggiori oneri assicurativi, di equipaggiamento, eccetera. La seconda voce invece rappresenta una maggiorazione della normale indennità di missione, quale compenso per i gravi disagi connessi alle visite in sotterraneo o alle altre lavorazioni minerarie dislocate in località impervie.

La spesa complessiva, per la corresponsione di detti compensi prevista in 130 milioni di lire annue può essere sufficientemente coperta con un leggero ritocco dei diritti annui sui permessi di ricerca e sulle concessioni minerarie. A tal proposito si fa presente che questi canoni — proporzionali all'estensione delle aree accordate in permesso di ricerca o concessione mineraria — originariamente (con legge 29 luglio 1927, numero 1443) erano di lire 2 ad ettaro per quanto riguarda i permessi e di lire 5 ad ettaro per le concessioni. In seguito a graduali rivalutazioni il loro valore è stato portato rispettivamente a lire 80 e 200 per ettaro (il coefficiente di rivalutazione è quindi attualmente di 40 volte). La legge mineraria della Regione siciliana, ha invece fissato di recente (1° ottobre 1956, n. 54)

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per il permesso di ricerca un canone di lire 100 ad ettaro e per la concessione un canone di lire 1.000 ad ettaro.

La copertura della maggiore spesa prevista nell'allegato disegno di legge potrebbe

ottenersi portando i valori dei sopradetti diritti rispettivamente a lire 100 e a lire 500, valori in complesso come si vede inferiori a quelli da qualche anno in vigore in Sicilia.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'articolo 1 della legge 14 novembre 1941, n. 1324, viene modificato nel seguente modo:

« Al personale tecnico del Corpo delle miniere, ruoli del servizio minerario e del servizio geologico, che per ragioni del proprio servizio è soggetto a rischi e a gravi disagi per visite in miniera, ispezioni minerarie e per lavori di campagna in località impervie o pericolose, sono attribuiti una indennità mensile ed un compenso giornaliero con le modalità di cui agli articoli seguenti ».

## Art. 2.

L'indennità mensile, di cui al precedente articolo, viene corrisposta nelle seguenti misure:

Ispettore generale	(Coeff. 670)	L. 30.000
Ingegnere capo	( » 500)	» 26.000
Ingegnere superiore	( » 402)	» 24.000
Ingegnere principale	( » 325)	» 22.000
Ingegnere	( » 271)	» 20.000

*Ruolo del Servizio geologico*

Ispettore generale	(Coeff. 670)	L. 30.000
Geologo capo	( » 500)	» 26.000
Geologo superiore	( » 402)	» 24.000
Geologo principale	( » 325)	» 22.000
Geologo	( » 271)	» 20.000
Vice geologo	( » 229)	» 18.000

*Ruolo del Servizio minerario e del Servizio geologico*

Perito capo	(Coeff. 500)	L. 26.000
Perito principale	( » 402)	» 24.000
Primo perito	( » 325)	» 22.000
Perito	( » 271)	» 20.000
Perito aggiunto	( » 229)	» 18.000
Vice perito	( » 202)	» 15.000

## Art. 3.

Il compenso giornaliero di cui all'articolo 1 della presente legge e all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1324, non potrà superare le seguenti nuove misure:

per i funzionari della carriera direttiva con qualifica di ingegnere principale (Coeff. 325) o qualifica superiore lire 3.000;

per i funzionari della carriera direttiva con qualifica di ingegnere (Coefficiente 271) lire 2.400;

per i funzionari della carriera di concetto lire 1.800;

per gli impiegati della carriera esecutiva lire 1.200.

## Art. 4.

La spesa complessiva per l'applicazione dei precedenti articoli, prevista nell'articolo 3 della legge 14 novembre 1941, n. 1324, sarà annualmente stabilita in misura non superiore a lire 130 milioni.